



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 253 del 03/12/2020

Oggetto: APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO, NOTIFICATO IL 24/11/2020, ASSUNTO A PROTOCOLLO AL N. 27876/2020. - RESISTENZA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA DI PARMA. - INCARICO LEGALE

IL PRESIDENTE

Premesso:

che con atto del 23/11/2020, notificato il successivo 24/11 alla Provincia di Parma ed assunto a protocollo dell'Ente al n. 27876 in pari data, veniva promosso innanzi al Consiglio di Stato un Ricorso cautelare in appello con richiesta di misure urgenti, per la riforma e/o l'annullamento dell'Ordinanza n. 129/2020 resa in data 03/11/2020 dal T.A.R dell'Emilia-Romagna – Sezione di Parma, nel Ricorso R.G. 148/2020, a suo tempo proposto,

- PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI:

1) Di tutti gli atti volti all'esproprio del terreno sito in Fidenza (PR), foglio n. 73 part.IIe nn. 4, 12 e 60, di proprietà dei ricorrenti interessati dal procedimento di approvazione del "Procedimento unico, ai sensi art. 53 della L.R. n. 24 del 2017, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità inerente la realizzazione di parte del percorso ciclabile-pedonale Fidenza –Salsomaggiore Terme. Tratto escluso dalla consegna lavori del 31 ottobre 2019 e denominato "Tratto Rio Venzola 1-Rio Venzola 2". Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e ss. della Legge 241 del 1990 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti di

cui al DPR 327/01 e L.r. 37/2002 e s.m.i.”

2) Della Determinazione senza impegno di spesa n. 311/2020 dell'8.5.2020 del Comune di Fidenza, avente ad oggetto: “percorso ciclabile – pedonale Fidenza – Salsomaggiore Terme”. Tratto escluso dalla consegna dei lavori del 31 ottobre 2019. Avvio di nuovo procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità”;

3) Della nota del 25 maggio 2020 prot. 17282 del Comune di Fidenza avente ad oggetto: Procedimento unico, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24 del 2017, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità inerente la realizzazione di parte del percorso ciclabile-pedonale Fidenza – Salsomaggiore Terme. Tratto escluso dalla consegna lavori del 31 ottobre 2019 e denominato “Tratto Rio Venzola 1- Rio Venzola 2” –Convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata, modalità asincronica;

4) Del provvedimento implicito o del comportamento del Comune di Fidenza riconducibile all'esercizio mediato del potere di rigetto delle Osservazioni al progetto di pista ciclabile presentato dallo stesso Comune di Fidenza nell'ambito del “Procedimento unico, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24 del 2017, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità inerente la realizzazione di parte del percorso ciclabile-pedonale Fidenza – Salsomaggiore Terme. Tratto escluso dalla consegna lavori del 31 ottobre 2019 e denominato “Tratto Rio Venzola 1- Rio Venzola 2”;

5) Della deliberazione della Giunta Comunale della Città di Salsomaggiore Terme n. 108 del 28.7.2020 avente ad oggetto «Piano Nazionale Sicurezza Stradale – Programma Ciclabili – Intesa tra i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 s.m.i., per la realizzazione dell'intervento denominato “Pista ciclabile-pedonale Fidenza – Salsomaggiore Terme” di cui alla DGC n. 97/2018 – integrazione»e dell'allegato protocollo d'intesa;

6) Per quanto occorrer possa, della determina di Giunta Comunale del Comune di Salsomaggiore n. 97/2018 anche se non conosciuta;

7) Di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi o consequenziali a quelli impugnati anche se non conosciuti dalla ricorrente;

- E PER LA DECLARATORIA DELL'ILLEGITTIMITA':

di ogni comportamento del Comune di Fidenza connesso o riconducibile anche mediatamente agli atti della sequenza procedimentale volta all'esproprio del terreno indicato in Catasto al foglio 73, part.lla nn. 4, 12 e 60 di proprietà dei ricorrenti;

E, CON I MOTIVI AGGIUNTI, NOTIFICATI E DEPOSITATI IL 18/09/2020, DEI SEGUENTI ATTI:

1) Determinazione n. 613 del 25.8.2020 del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Ufficio Infrastrutture e Mobilità del Comune di Fidenza, avente ad oggetto: “Determinazione di

conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, relativa al procedimento unico, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24 del 2017 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità inerente la realizzazione di parte del percorso ciclabile-pedonale Fidenza – Salsomaggiore Terme. tratto escluso dalla consegna dei lavori del 31 ottobre 2019 e denominato “tratto Rio Venzola 1 - Rio Venzola 2 ” e di tutti i suoi allegati;

2) Del parere espresso dal Comune di Fidenza nella Conferenza dei Servizi e del richiamato e non conosciuto parere della Regione Emilia Romagna prot. 418643 dell'8.6.2020;

3) Della nota del Dirigente del Comune di Fidenza del 12.8.2020, inviata con PEC ad uno dei ricorrenti in data 13.8.2020, avente ad oggetto: “Segnalazione sulla Convenzione stipulata tra Comune di Fidenza e Regione Emilia Romagna sul Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) –Programma ciclabili. Ulteriori chiarimenti” e delle allegate note:

3.1) del Dirigente del Comune di Fidenza alla Regione Emilia Romagna del 20.5.2020, prot. n. 16695, avente ad oggetto: “Riscontro Vs. nota prot. Comune di Fidenza n. 14542 del 30 aprile 2020, Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) – Programma ciclabili 2 – richiesta chiarimenti”;

3.2) del Dirigente del Comune di Fidenza sempre alla Regione Emilia Romagna prot. 17719/2019 del 14.5.2019 (conosciuta solo come allegato alla nota del 12.8.2020 di cui supra punto 3);

4) Del parere, senza data e protocollo, espresso dalla Provincia di Parma nella Conferenza dei Servizi, allegato alla determinazione n. 613 del 25.8.2020 di cui al precedente punto;

5) Per quanto occorrer possa della nota del Responsabile del Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per vie d'Acqua della Regione Emilia Romagna, trasmessa a mezzo PEC dell'11.9.2020, avente ad oggetto “Prot. 11/09/2020.0592461.U - Riscontro alle osservazioni procedurali del 25/06/2020. Piano Nazionale della Sicurezza Stradale PNSS -programma ciclabili. Progetto di pista ciclabile Fidenza-Salsomaggiore Terme”;

6) Per la declaratoria di sopravvenuta illegittimità dell'art. 4, comma 1 lett. b) e comma 6, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”;

7) Di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi o consequenziali a quelli impugnati anche se non conosciuti dalla ricorrente.

E ALTRESI', CON I MOTIVI AGGIUNTI DEL 18.10.2020, DEI SEGUENTI ATTI:

1) Deliberazione del Consiglio Comunale di Fidenza numero 38 del 21 settembre 2020 avente ad oggetto: “Procedimento unico, ai sensi dell'art. 53, comma 1 let. A), della L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017 e s.m.i., relativo a “percorso ciclabile-pedonale Fidenza – Salsomaggiore Terme”. Tratto escluso dalla consegna dei lavori del 31 ottobre 2019. Ratifica delle conclusioni della conferenza dei servizi. Approvazione e disposizioni conseguenti” e di tutti gli allegati;

2) Per quanto occorrer possa, delle note dell'Ufficio Espropriazioni del Comune di Fidenza adottate in pari data (del 22.9.2020) e con identico n. prot. 33421 ritirata solo in data 6.10.2020 da parte dei ricorrenti, avente ad oggetto: "Procedimento unico, ai sensi dell'art. 53, comma 1 lett. a), della L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017 e s.m.i., relativo a "Percorso ciclabile-pedonale Fidenza – Salsomaggiore Terme". tratto escluso dalla consegna dei lavori del 31 ottobre 2019: comunicazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 c. 2, Legge 241/1990, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, al fine di fornire ogni elemento utile alla quantificazione del valore da attribuire agli immobili interessati in ordine alla determinazione dell'indennità di esproprio (ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 19 dicembre 2002, n°37");

3) Di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi o consequenziali a quelli impugnati anche se non conosciuti dalla ricorrente;

che la Provincia di Parma non risulta essersi costituita in giudizio in nessuno dei sopra descritti passaggi giudiziari, il cui esito sortiva peraltro l'Ordinanza n. 129/2020, come sopra impugnata con l'appello di che trattasi in quanto sfavorevole agli odierni appellanti, avendo essa respinto l'istanza di sospensione dagli stessi avanzata;

che tuttavia, con Decreto del Presidente della Sezione IV del Consiglio di Stato n. 06777/2020, pronunciato e pubblicato in data 24/11/2020, notificato alla Provincia di Parma il successivo 25/11 ed assunto a protocollo dell'Ente in pari data al n. 28024, l'istanza degli appellanti, volta ad ottenere una misura cautelare favorevole monocratica, veniva accolta e, per tale effetto, venivano sospesi gli effetti degli atti impugnati in primo grado, nei limiti dell'interesse degli appellanti, sino all'esito della definizione della Camera di Consiglio Collegiale che, contestualmente, il Presidente della Sezione IV del Consiglio di Stato fissava, per la discussione, al 17/12/2020;

Dato atto:

che tra gli atti impugnati, come precisato, figura anche il parere, espresso dalla Provincia di Parma in Conferenza dei Servizi, allegato alla Determinazione n. 613 del 25.8.2020 del Dirigente del Settore Servizi Tecnici - Ufficio Infrastrutture e Mobilità del Comune di Fidenza;

Ritenute:

pertanto, da questa Presidenza inammissibili e/o infondate le pretese avanzate in 1° grado dagli appellanti;

Ritenuto:

altresì di non condividere il provvedimento monocratico adottato dal Presidente della Sezione IV del Consiglio di Stato con Decreto n. 06777/2020 e che sussistano pertanto fondati motivi per costituirsi nel giudizio di che trattasi, al fine di supportare e difendere la legittimità degli atti adottati dall'Ente; motivi in quanto tali idonei per dar luogo alla nomina di un legale da proporre alla tutela dell'Ente stesso;

Viste:

le note di posta elettronica del 24/11/2020 e del 27/11/2020, prodotte dal Dirigente del Servizio Affari Generali – Ufficio Legale, con cui venivano riportate, tra l'altro, le indicazioni della Presidenza, che riteneva di avviare il procedimento finalizzato ad intraprendere la necessaria attività defensionale da esperirsi nel giudizio d'appello cautelare come sopra promosso;

Dato atto che:

l'attuale dotazione organica dell'Ente non annovera al proprio interno specifiche professionalità idonee ad assumere l'incarico di che trattasi posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, ravvisandosi così la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni;

Precisato:

peraltro che la prestazione di cui trattasi non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

Vista:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale viene affermato come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza, connotati che risultano non in linea con l'adozione di procedure comparative finalizzate al conferimento dell'incarico stesso;

Visto:

il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018 e l'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma", formato sulla scorta delle

domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018; Albo in seguito implementato perchè destinato, come specificato nell'Avviso Pubblico precitato, a rimanere comunque aperto in quanto aggiornabile ogni sei mesi con richieste di ammissione pervenute successivamente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, dell'Avviso stesso;

Considerato:

che, stante l'urgenza data dall'approssimarsi dell'udienza cautelare collegiale in Camera di Consiglio (prevista per il prossimo 17/12/2020) ed a fronte della corposità degli atti prodotti dai ricorrenti, mancando quindi tempi tecnici congrui per l'esperimento di una procedura comparativa, in esito a consultazione dell'Elenco pertinente per materia del precitato Albo, afferente al Diritto Amministrativo, ai fini dell'incarico di che trattasi è stato individuato l'Avv. Carlo Masi di Parma, dello Studio Cugurra-Masi-Molinari-Pontiroli, sito a Parma in Via Mistrali n. 4;

Rilevata:

l'opportunità di affidare l'incarico nel procedimento di che trattasi, vista anzitutto l'urgenza della tempestiva costituzione per l'udienza collegiale del 17.12.2020, all'Avv. Carlo Masi di Parma, dello Studio Cugurra-Masi-Molinari-Pontiroli, anche e soprattutto in quanto detto legale risulta altresì incaricato della tutela di altre Amministrazioni nel medesimo procedimento d'appello promosso avverso l'Ordinanza cautelare 129/2020 del T.A.R. dell'Emilia-Romagna, Sezione di Parma; Avvocato Masi il quale, inoltre, dispone già pertanto della corposa documentazione necessaria, rispetto alla quale si rende comunque indispensabile un'attenta valutazione della posizione della Provincia di Parma, in relazione alle censure mosse agli atti da quest'ultima emanati;

Considerato:

che l'affidamento della tutela dell'Ente al precitato legale, nondimeno, oltre che da motivi d'urgenza, risponda a ragioni di opportunità, consistenti in una maggiore economicità data dalla tutela pressochè parallela e fondata su analoghe argomentazioni, adducibili dal professionista indicato, per altre Amministrazioni sue mandanti nel procedimento in questione, nonché dall'approfondita conoscenza della fattispecie da parte dello stesso;

Ritenuto:

pertanto di ribadire l'opportunità, per i motivi sopra esposti, di affidare l'incarico di difesa della Provincia di Parma, nel procedimento di che trattasi, all'Avv. Carlo Masi di Parma, esperto in materia di diritto amministrativo come da curriculum e per la spesa di cui al preventivo dallo stesso prodotto, acquisiti agli atti dell'Ufficio Legale dell'Ente; spesa che si ritiene congrua per l'incarico in parola, ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

Dato atto:

che peraltro, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate in ordine all'affidamento di che trattasi al professionista come sopra individuato, in relazione al rispetto del principio di rotazione si rileva come, ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018, sussistano motivate ragioni per derogare al principio medesimo, fermo restando tra l'altro che il mandato in predicato di essere conferito rimane comunque all'interno del numero massimo di incarichi annuali allo stesso legale, previsto sempre dall'art. 6 sopra menzionato;

che del professionista in parola, come accennato, sono stati valutati le esperienze professionali ed il curriculum vitae anche in relazione all'oggetto della vertenza, nonché la congruità dell'offerta economica sulla scorta della vigente disciplina in materia di compensi riservati ai professionisti;

Dato atto pertanto nuovamente dell'opportunità di avvalersi, per la tutela dell'Amministrazione nella vertenza di cui trattasi innanzi al Consiglio di Stato, dell'Avv. Carlo Masi di Parma, dello Studio Cugurra-Masi-Molinari-Pontiroli, sito a Parma in Via Mistrali n. 4;

Ritenuto:

di affidare così al predetto procuratore l'incarico di tutela delle ragioni dell'Ente nella vertenza di cui in premessa, conferendogli ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nella fase cautelare in corso;

inoltre, di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto;

Ritenuto di prevedere, a favore dell'Avv. Masi Carlo, una spesa di €. 2.500,00.= per le proprie spettanze, oltre €. 375,00.= per rimborso forfetario al 15%, €. 115,00.= per C.P.A. al 4% ed €. 657,80.= per I.V.A. al 22%, e così, complessivamente, €. 3.647,80.=, come precisato dal legale in parola in sede di presentazione del preventivo richiesto;

Dato atto:

che ai fini della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione dello stesso nei limiti dell'importo come sopra stabilito, il legale incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

che il preventivo di spesa presentato sia da intendersi comunque comprensivo di qualunque altro onere, ivi comprese le spese vive, che rimarranno pertanto cristallizzate nell'importo come sopra quantificato;

Considerato:

che con Atto di Consiglio Provinciale n. 53 del 20/12/2019, veniva approvato il D.U.P. 2020-2022;

che con Atto di Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2019, veniva approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

che il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, veniva approvato con Decreto Presidenziale n. 36 del 24/02/2020, contestualmente al Piano della Performance sempre 2020-2022;

Visto lo Statuto della Provincia di Parma, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

Acquisiti, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio e quello del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

di affidare all'Avv. Carlo Masi di Parma, dello Studio Cugurra-Masi-Molinari-Pontiroli, sito a Parma in Via Mistrali n. 4, presso il quale viene altresì eletto domicilio ad ogni effetto di legge, la tutela delle ragioni della Provincia di Parma nel giudizio d'appello cautelare recante richiesta di misure urgenti di cui in premessa, promosso innanzi al Consiglio di Stato, notificato alla Provincia di Parma il 24/11/2020 ed assunto a protocollo dell'Ente al n. 27876 in pari data;

di conferire così al predetto procuratore il mandato per la tutela delle ragioni dell'Ente nella vertenza di cui in narrativa, attribuendogli ogni potere inerente il mandato stesso e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nella fase cautelare in corso;

di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività

giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto;

di presumere una spesa di complessivi €. 3,647,80.=, quale importo totale richiesto dal legale incaricato, salvo eventuali modificazioni che si rendessero strettamente necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e da approvarsi con successivo atto;

di dare mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la formalizzazione della lettera d'incarico, allegata in bozza quale parte integrante del presente atto;

di dare atto: che la spesa complessiva di €. 3,647,80.=, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa e legale patrocinio legale) del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, che presenta la necessaria disponibilità.

che l'esigibilità dell'obbligazione avrà luogo entro il 31/12/2020;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale